

“GENITORIALITA’ NEGATA E CONSEGUENZE RISARCITORIE”

Avv. Marcello Adriano Mazzola

Quante **condanne** dovrà ancora subire l'Italia dalla **Corte Europea dei Diritti dell'Uomo** perché il sordo legislatore e la dominante, pressochè universalmente, magistratura monogenitoriale¹ comprendano appieno che in questo Paese oramai la luce filtra senza sosta dalla CEDU?

Un Paese di dubbia civiltà il nostro, in cui i diritti fondamentali, tra cui il **diritto alla genitorialità** (coperto costituzionalmente dagli **artt. 2, 29 e 30 Cost.**) vengono calpestati sistematicamente. Come dimostra ancora l'ennesima recente condanna, il 17 novembre 2015, da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) nell'affaire **Bondavalli c. Italie** (Requête no 35532/12), in cui giudici di Strasburgo hanno accertato la violazione dell'art. 8 della Convenzione che tutela il **diritto al rispetto della vita privata e familiare**. Nella specie i Giudici di Strasburgo hanno pure dato indicazioni precise per la tutela effettiva della relazione padre-figlio, in un caso in cui al padre non collocatario è stato sistematicamente negato il c.d. diritto di visita (di fatto demolendo il tandem rapporto genitoriale/bigenitoriale) a causa delle relazioni negative redatte dai servizi

1 Quella che ha inventato il “**genitore collocatario**”, il padre “a week end alternati” - ma assolutamente non alternati quanto al mantenimento, obbligando il genitore “non collocatario” a versare anche nel e per l'eventuale mese complessivo di frequentazione estiva -, la casa affidata sempre al genitore collocatario (ancorchè dotato quest'ultimo di altri immobili di sua proprietà, ed invece magari privo di ciò il genitore “non collocatario”), ergo quasi sempre la madre del minore, ha così di fatto **abrogato de facto la ratio l'affido condiviso**, restaurando sostanzialmente un affido esclusivo mascherato formalmente da un affido condiviso in cui è esclusiva appunto di chi detiene il godimento (mi sia consentito tale termine, poiché ben riassume la potestà dominante nella frequentazione, educazione e dunque nel condizionamento della vita del minore) pari all'85% del *tempus*, al cospetto del 15% del *tempus* opposto al genitore “non collocatario”.

sociali, putacaso legati da un rapporto di colleganza con la madre (psichiatra) del bambino. E nell'indifferenza assoluta delle autorità giudiziarie coinvolte. Le vittime, come spesso accade in situazioni analoghe, sono almeno due: al padre è stato negato per anni di esercitare il più sacro e il più straordinario dei diritti; al figlio è stato negato il rapporto sereno ed equilibrato col padre. Anzi è stato proprio negato il rapporto. *Vulnus* che nel suo sviluppo evolutivo lascerà segni pesanti. A ben vedere poi le vittime possono essere ancor di più ove si pensi che negare o interrompere il rapporto genitoriale con uno dei genitori, significa pure sottrarlo all'afflato e al rapporto con i relativi nonni.

Quest'ultima è solo una tra le tante vicende (ex multis CEDU, **Piazzì c. Italia**, ricorso n. 36168/09, 2 novembre 2010) che ha realizzato e cristallizzato nel tempo, anche grazie alla compiacenza o alla negligenza dei soggetti responsabili (magistratura, servizi sociali, etc.) una gravissima fattispecie di **alienazione genitoriale**, in cui appunto un genitore viene di fatto alienato dalla vita del figlio, alienato dal rapporto genitoriale. E che le condotte di alienazione genitoriale (dirette, indirette, implicite, esplicite) esistano e siano sempre esistite nel passato lo certificano spesso gli stessi giudici minorili nei consessi scientifici. Da non confondere la (grave e illecita) condotta alienante con la discussione sulla scientificità o meno della **Pas** (Parental Alienation Syndrome), la cui sindrome (dunque attinente alla insorgenza o meno di danni non patrimoniali riconducibili in particolare al versante biologico e a quello morale puro) è ancora oggetto di discussione nella comunità scientifica. Alienazione genitoriale e Pas sono piani separati che certo possono pure sovrapporsi nei casi di maggior gravità, tanto in

danno del minore quanto in danno del genitore. Ma non devono essere confusi poiché è come sovrapporre l'illecito al danno non patrimoniale, che può pure manifestarsi ma non è detto che si manifesti.

Giova solo ricordare come se pure *mobbing* e *stalking* non siano ricondotti a sindromi, a nessuno viene in mente di dubitare quanto gravi siano le condotte e le conseguenze pregiudizievoli sulla persona-vittima. E quanto siano numerose le vittime nella casistica.

I **diritti fondamentali** pure nel **diritto di famiglia** meritano piena tutela, diversamente creandosi una ingiustificata e grave zona franca in un ambito determinante per lo sviluppo della persona.

L'ingresso definitivo della **responsabilità civile** nel diritto di famiglia, ancorché osteggiato e criticato da una parte della dottrina e anestetizzato negli anni dalla giurisprudenza, deve essere invece governato con serietà, adoperando appieno gli strumenti che il legislatore ha posto a disposizione degli operatori del diritto. Tra questi certamente eccelle l'**art. 709 ter c.p.c.** che ha una ricca gamma di finalità (preventive, sanzionatorie e risarcitorie), consentendo ai giudici di intervenire risolutivamente, ed anche immediatamente modificando il precedente provvedimento. Diversamente, non applicando appieno tali strumenti, non solo si abdicerebbe ai propri doveri, ma ancor più si rischia irresponsabilmente di alimentare la conflittualità tra genitori/coniugi/conviventi. Difatti il genitore inadempiente o responsabile di condotte manifestamente illecite, contando sull'impunità delle proprie condotte ove non realmente "sanzionato" dall'autorità giudiziaria, si sentirebbe legittimato a reiterarle ove addirittura non a rafforzarle. Si pensi al caso in cui un genitore dimostri le gravi e reiterate

inadempienze del genitore collocatario quanto al suo diritto di frequentazione e a fronte di ciò l'autorità giudiziaria intervenga **tardivamente** (a distanza di mesi ove non di anni), ovvero intervenga **blandamente** (limitandosi ad ammonire ma lasciando ad esso il potere inalterato del collocatario), oppure ancor più **confusamente** riconduca ciò alla conflittualità persistente presunta di entrambi, con ciò ponendoli sullo stesso piano quando invece è chiaro come uno dei due interpreti il ruolo del carnefice e l'altro debba ricoprire suo malgrado quello della vittima.

Al pari lo strumento di **negoziazione assistita**, recentemente introdotto dal legislatore e certamente reso meno fluido a causa di una ingiustificata fioritura di prassi e circolari, tanto del legislatore quanto delle singole Procure, si pone come uno **strumento fondamentale** per giungere ad una vera e propria rivoluzione culturale, finalizzata ad instaurare buone prassi di **diritto collaborativo** e a regolamentare situazioni complesse, con la dovuta celerità. La negoziazione assistita se governata con sapienza, competenza e senso di responsabilità, consente di definire in poco tempo situazioni anche particolarmente complesse, consentendo di mettere a nudo i delicati doveri deontologici degli avvocati, nella declinazione del diritto di famiglia.

La responsabilità dei magistrati, degli avvocati, dei consulenti e degli assistenti sociali è enorme e dunque pretende parimenti altissima professionalità, esperienza ed etica. Diversamente ponendosi come strumento per alimentare la conflittualità tra i genitori, con ripercussioni enormi nella vita degli stessi, dei figli, dei nonni.

Avv. Marcello Adriano Mazzola